



Segreteria Provinciale Bologna

Bologna, 01/09/2016

Prot. n° 45/2016/SP-BC

Al Direttore della Casa Circondariale
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
BOLOGNA

e per conoscenza,

Al Provveditore Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria
Emilia-Romagna e Marche
Dott.ssa Ilse RUNSTENI
BOLOGNA

Generale
Ai Segretari : Nazionale
Regionale

Oggetto: Casa Circondariale di Bologna – assenze per malattia del bambino.

Egregio Direttore,

la scrivente O.S. desidera porre alla sua attenzione quanto lamenta il personale di Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Bologna riguardo la malattia figlio.

Semberebbe che il congedo in argomento sia negato al Poliziotto penitenziario avente moglie non lavoratrice (casalinga).

L'unica condizione per non vedersi rifiutata la richiesta, il coniuge del Poliziotto deve essere ammalata.

Pertanto, alla documentazione usuale va aggiunto il certificato di malattia attestante lo stato d'indisposizione del coniuge/casalinga.

Ricordiamo che il congedo straordinario per malattia figlio trae il suo fondamento da: D.Lgs. 151/2001, art.47, D.P.R. 3/57, art.37, circolare ministeriale n.3364/5814 del 11.6.1993, nota n. 005044/5.1 del 21 febbraio 2001 M.di G./D.A.P. , circolari D.A.P. n. 0186333 del26/07/2001 e n. 3568-6018 del 12-12-2001.

Segreteria Provinciale



Segreteria Provinciale Bologna

Infine, il Tribunale del Lavoro di Venezia con sentenza n.192 del 09/02/2012 ha statuito che **“la casalinga è una lavoratrice non dipendente” e, proprio perché non ha nessun diritto ad usufruire di permessi e congedi, questi possono essere usufruiti dal lavoratore dipendente.**

Tutto quanto innanzi esposto manifesta una compressione dei diritti nei confronti del lavoratore.

Nel chiederle quindi un intervento per ristabilire serenità e disponibilità nei confronti delle legittime istanze del personale di Polizia penitenziaria, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per la Segreteria Provinciale
Giuseppe GALVANO